

Al Comune di Osimo
SEDE

Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il sottoscritto nato ail
residente in via /Pzza.....n.tel.email.....

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, in relazione all'incarico di

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 39/2013.

Con la presente dichiarazione il sottoscritto si impegna inoltre a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali, contenuti nella presente dichiarazione;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico della causa di inconfiribilità o di incompatibilità sopraggiunte;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1 d.lgs n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, pena la decadenza dall'incarico.

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Ai sensi del GDPR 2016/679 il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati forniti sono trattati dal Comune di Osimo esclusivamente per le finalità connesse alla dichiarazione sopra resa.

Luogo e data

Il dichiarante

(allegare fotocopia documento identità

**DICHIARAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
E INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

[deve essere sottoscritto da TUTTI coloro che lavorano al procedimento e non solo dai membri della Commissione di valutazione]

Il sottoscritto:

Il sottoscritto	
Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Codice fiscale	

Dipendente pubblico	
Ente	
Struttura (servizio, sezione, ..)	
Ruolo	
(per dipendenti esterni all'Amministrazione) Riferimenti autorizzazione per incarico extra-ufficio	

Libero professionista	
Ordine/collegio	
Numero iscrizione	
Data iscrizione	

PRESO ATTO che gli operatori economici:

- 1- XXXXXXXXXXX (C.F. XXXX);
- 2- XXXXXXXXXXX (C.F. XXXX)

3- XXXX

hanno presentato offerta a valere sulla gara:

PROCEDURA _____ CIG _____ CUG _____
--

in relazione alla nomina come membro della Commissione giudicatrice della suddetta gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) **l'inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità previste dall'art. 93, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 36/2023:**

Art. 93. (Commissione di aggiudicazione)

5. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lett. b) e c) del comma 5.

- b) **l'inesistenza a proprio carico delle situazioni di conflitto di interessi disciplinate dalle seguenti disposizioni:**

1) art. 16 d.lgs. n. 36/2023:

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve

riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 né dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati..

2) art. 6 bis legge 241/1990:

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

3) art. 6 c.2 del DPR 62/2013:

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

4) art. 7 del DPR 62/2013:

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;

c) l'inesistenza a proprio carico delle situazioni previste all'art. 35 bis, comma 1, lett. c, del D.lgs. 165/2001:

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Data _____

Firma _____


Si allega una copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Documento prot. N. _____ del _____ allegato nel fascicolo della procedura di selezione del contraente

2.3.1.1 Caratteristiche del territorio provinciale

Di seguito, si riportano alcuni dati relativi al territorio della Provincia di Ancona, che si ritengono utili per analizzare il contesto esterno e l'ambiente nel quale l'Amministrazione opera. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze cui la struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia la strategia di prevenzione e gestione del rischio corruzione. In aggiunta alle informazioni sotto riportate, per gli ambiti popolazione ed economia, si rinvia inoltre al "*contesto territoriale della Provincia di Ancona*" riportato nella sezione strategica del DUP.




Sono esaminati i seguenti ambiti:

- Popolazione
- Sicurezza
- Economia

La popolazione

Popolazione residente




Andamento della popolazione residente

PROVINCIA DI ANCONA - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.




Movimento naturale della popolazione

PROVINCIA DI ANCONA - Dai ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Struttura della popolazione


L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.



Struttura per età della popolazione (valori %) - ultimi 20 anni

PROVINCIA DI ANCONA - Dai ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Ancona **per età, sesso e stato civile** al 1° gennaio 2022. La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Popolazione per età, sesso e stato civile - 2022

PROVINCIA DI ANCONA - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Variazione percentuale della popolazione

Variazioni annuali della popolazione espresse in % a confronto con variazioni popolazione Regione Marche e Italia:




Variazione percentuale della popolazione

PROVINCIA DI ANCONA - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente in Provincia di Ancona al 1° gennaio 2022. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia: **la variazione in percentuale è pari al - 2,16%.**



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2022

PROVINCIA DI ANCONA - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT


(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti in provincia di Ancona al 1° gennaio 2022 sono n. **40.982** e rappresentano l'8,9% della popolazione residente, con una diminuzione di n. **995** unità rispetto ai dati del 2021.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,4%) e dal Bangladesh (9,2%).



La sicurezza

Lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica

➤ Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento

Come suggerito dall'ANAC, con la determinazione n. 12/2015, per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica si è fatto riferimento alla relazione del Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, comunicata alla Presidenza della Camera il 12/01/2021 (riferita all'anno 2020), e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it) e disponibile alla pagina: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione_al_parlamento_2020.pdf, dove è possibile consultare il testo integrale della relazione.

Con particolare riferimento alla Regione Marche si riporta quanto segue, con un lieve decremento comune anche in scala nazionale:

Furti: nelle aree di Ancona, Firenze e Roma è stato commesso il 46,72% degli specifici delitti del Centro Italia;

Rapine: nelle macroaree di Ancona, Firenze e Roma è stato consumato il 52,71% del totale delle rapine commesse al Centro.

➤ **Dati dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105**

Altro importante rilevazione circa i fenomeni di criminalità nel contesto territoriale è rappresentato dai dati dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, da ultimo consultabili al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-12/report_atti_intimidatori_nei_confronti_degli_amministratori_locali_9_mesi_2022.pdf.

L'Osservatorio è stato costituito in attuazione dell'art. 6 della Legge n.105 del 2017, per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (UPI), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati. Si avvale di un organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Combattere il fenomeno significa conoscerne dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali. Per questo l'organismo ha messo a punto un sistema di rilevazione capillare, attraverso le prefetture, con report trimestrale.

L'Osservatorio ha anche la funzione di individuare iniziative di supporto agli amministratori vittime di episodi intimidatori, tenendo conto delle caratteristiche delle realtà nelle quali svolgono il loro mandato. A questo scopo è prevista la creazione presso le prefetture capoluogo di regione, di Osservatori regionali e, eventualmente, di sezioni provinciali in quelle realtà territoriali maggiormente interessate al fenomeno.

L'organismo ha il compito, infine, di promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

La seguente tabella riporta il numero complessivo degli atti intimidatori commessi dal 2013 al 2022, suddivisi per regione, che vede nelle Marche **una conferma dei dati delle annualità precedenti:**

REGIONE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9 mesi 2021	9 mesi 2022
Abruzzo	4	6	4	4	3	15	14	21	21	19	2
Basilicata	6	4	10	5	5	4	1	13	7	7	5
Calabria	90	109	75	113	79	58	54	51	73	51	5
Campania	48	63	49	48	52	47	59	69	77	60	60
Emilia	20	46	30	41	21	23	53	51	34	27	19
Friuli	4	7	13	9	18	20	19	17	21	16	8
Lazio	43	37	35	29	31	25	20	40	33	2643	2

Liguria	1	18	0	16	24	24	31	25	24	14	6
Lombardia	6	80	65	52	96	73	74	65	105	79	55
Marche	9	22	16	21	11	11	11	10	11	9	9
Molise	1	4	0	0	5	8	4	4	5	5	1
Piemonte	2	28	47	27	35	24	39	32	48	33	28
Puglia	89	90	83	93	88	65	66	61	66	54	45
Sardegna	86	67	77	77	66	78	50	31	25	18	27
Sicilia	99	136	65	89	64	57	84	73	64	53	53
Toscana	25	33	19	25	10	25	30	25	30	26	16
Trentino	3	5	0	7	3	3	1	4	20	16	4
Umbria	6	5	0	3	2	0	5	1	3	2	9
Valle	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Veneto	34	45	31	34	47	29	41	31	53	353	2
	67 4	805	619	693	660	589	656	624	722	550	460

➤ **Classifica "Qualità della Vita 2022" del Il Sole 24 Ore e di Italia Oggi (Giustizia e sicurezza)**

Positive indicazioni si ricavano dagli indici di giustizia e sicurezza nella provincia di Ancona contenuti nella classifica del Il Sole 24 Ore sulla Qualità della Vita 2022 che vede tra i vari indici esaminati quello della criminalità che elabora le denunce nelle 107 province italiane relative a 15 indicatori. La Provincia di Ancona si colloca al **14° posto migliorando di 3 posizioni rispetto all'anno 2021**. L'intera classifica è consultabile al link: <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/tabelle/2021/giustizia-e-sicurezza>.

Anche nella classifica pubblicata da Italia Oggi, sempre in ambito di Qualità della Vita 2022, la provincia di Ancona si colloca, con riferimento a reati e sicurezza, alla posizione n. 15 mentre nel 2021 la posizione era la 36ª, con un ulteriore miglioramento di 21 posizioni. L'intera classifica è consultabile al link: <https://www.italiaoggi.it/qualità-vita>.

➤ **BES della Provincia di Ancona**